



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Alla cortese attenzione  
dell'On. Ministro  
*Prof.ssa Anna Maria Bernini*  
Ministero dell'Università e della Ricerca  
c/o Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 ROMA

e p.c.

All'on. Ministro  
*Prof. Orazio Schillaci*  
Ministero della Salute  
c/o Lungotevere Ripa, 1 – 00153 ROMA

**OGGETTO:** raccomandazione sulle proposte emendative al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Adunanza del 11 aprile 2024

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

**VISTO** il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 20, così come modificato dall'art. 39; art. 21 del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.128, e dall'art. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

**VISTO** il decreto ministeriale 1 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, 'Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria' e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 17 febbraio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2006 che ha modificato il decreto ministeriale 1 agosto 2005, inserendo la tipologia di scuola 'medicina d'emergenza-urgenza' nella Classe di Medicina Clinica Generale;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, 'Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario';

**VISTO** il decreto ministeriale 29 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 dell'1 settembre 2011, 'Determinazione dei settori concorsuali', raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**VISTO** l'art. 15 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

**VISTO** il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 16 dicembre 2014;

**VISTO** il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## *Consiglio Universitario Nazionale*

**VISTO** il decreto interministeriale 402 del 13 giugno 2017, “Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

**VISTO** l’art. 12 del decreto legge n. 35 del 30 aprile 2019 secondo cui “Vengono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici in formazione specialistica nonché i medici veterinari iscritti all’ultimo anno e, qualora abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso”;

**VISTO** il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) reso nell’adunanza del 5 giugno 2019;

**VISTO** il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;

**VISTA** la mozione del 18 maggio 2023 a firma congiunta della Conferenza Permanente Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia e dell’Intercollegio di Area Medica;

**VISTO** il Testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 76 del 30 marzo 2023), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, Capo II art.14;

**VISTO** il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) reso nell’adunanza del 1 giugno 2023;

**CONSIDERATE** le proposte emendative 44.015, 44.016 e 44.019 a prima firma Annarita Patriarca, le proposte emendative 44.017 e 44.020 a prima firma Ilenia Malavasi, la proposta emendativa 44.018 a prima firma Francesco Maria Salvatore Ciancitto e la proposta emendativa 44.021 a prima firma Luciano Ciocchetti, proposte in Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera in relazione al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

**CONSIDERATO** che a fronte dell’emergenza pandemica sono state più che raddoppiate le borse riservate alle Scuole di Specializzazione di area medica a partire dall’AA 2019-2020;

**CONSIDERATO** che i medici in formazione specialistica appartenenti alla prima coorte di adeguamento numerico alle necessità del paese ed al fabbisogno espresso dalle Regioni si specializzeranno nell’anno 2024;

**CONSIDERATO** che la rete formativa di una Scuola di Specializzazione è parte essenziale della sua offerta formativa e la sua costituzione e qualità partecipano al processo di accreditamento della Scuola stessa, secondo il citato D.Lgs. n. 368/1999

### **ESPRIME**

forte preoccupazione per gli effetti sulla qualità della formazione dei futuri medici specialisti che deriverebbe dall’applicazione degli emendamenti proposti che, se approvati complessivamente, renderebbero possibile per i medici in formazione stipulare contratti a tempo determinato, decorrenti fino alla fine del periodo di specializzazione, anche in strutture operative esterne alla rete formativa della sede della Scuola di Specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso e indipendentemente dall’accreditamento delle stesse.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

**RILEVA**

- che, ai fini di un'adeguata formazione, la frequenza degli specializzandi presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale debba prevedere la frequenza delle strutture delle reti formative delle sedi delle proprie Scuole di Specializzazione, accreditate in base ai requisiti strutturali e di qualità di cui ai D.I. 68/2015 e 402/2017;
- che l'adeguata individuazione dei bisogni formativi e della rotazione tra le strutture delle reti formative delle Scuole di Specializzazione accreditate in base ai requisiti strutturali e di qualità di cui ai citati D.I. 68/2015 e 402/2017, tra l'altro obbligatoriamente prevista dal DI 138/2023, sarebbe resa impossibile da una assunzione a tempo determinato in contesti che non prevedono, per propria natura essendo al di fuori del contesto della rete formativa, una continua progettualità formativa tra tutor universitario e tutor ospedaliero;
- che il mancato completamento dei percorsi formativi non rende autonomo nella sua professionalità specialistica il medico assunto a tempo determinato ancora in formazione;
- che il mancato rinnovo dell'accreditamento ad una struttura sanitaria ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sia indice inequivocabile del non raggiungimento dei requisiti minimi per garantire una accettabile qualità della formazione sul campo
- che le già menzionate condizioni inevitabilmente provocano una riduzione della qualità dei medici specialisti che nei prossimi decenni opereranno all'interno del nostro Servizio Sanitario Nazionale e, di conseguenza, della qualità dell'assistenza erogata ai cittadini;

**RITIENE**

che pur nella possibilità per il SSN di assumere a tempo determinato i medici in formazione specialistica ex art. 1, co. 548-bis della L. n. 145/2018 così come già previsto, sia necessario garantire la qualità della formazione;

**CHIEDE**

un autorevole intervento del Ministro in sede di esame del disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – affinché sia salvaguardata la qualità della formazione medica specialistica e dell'assistenza erogata dal nostro SSN.

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)